



COMUNE DI LOZZOLO

Provincia di Vercelli

Regolamento per il compostaggio domestico

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 29/03/2018

Entrato in vigore il 29/03/2018

Sommario

ART. 1	1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2	1
DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO E RIFIUTI COMPOSTABILI.....	1
ART. 4	2
LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO	2
ART. 5	2
ALBO DEI COMPOSTATORI E MODALITA' DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE	2
ART. 6	3
VERIFICHE E CONTROLLI	3
ART. 7	4
ALTRE DISPOSIZIONI	4
ART. 8	4
DISPOSIZIONI FINALI	4

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il regolamento istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico, detto anche auto compostaggio, per le utenze domestiche che scelgono volontariamente tale modalità di smaltimento della frazione organica dei rifiuti, in autonomia.

Le utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali al fine dell'utilizzo in sito del materiale compostato, contribuiscono alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico.

Il compostaggio è comunque alternativo all'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici qualora questo fosse organizzato dal soggetto gestore del servizio raccolta e trasporto .

Per utenti si intendono tutti i soggetti iscritti nel ruolo del citato tributo, beneficiari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

ART. 2

DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO E RIFIUTI COMPOSTABILI

Per “compostaggio domestico” si intende quanto definito dall'art. 183, comma 1) lett. e) del D.Lgs. 152/06 come “auto compostaggio”, ovvero compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Quindi il compostaggio è un sistema di trasformazione dei rifiuti organici, derivanti da scarti di frutta, verdura e cibi, nonché dai rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio orto/giardino, come stecchi, foglie, erba, ecc.. Dalla trasformazione dei suddetti rifiuti si ottiene il *compost*, un terriccio ricco di sostanze nutritive, riutilizzabile come ammendante nel terreno del proprio orto/giardino.

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono i rifiuti organici più facilmente deperibili e degradabili rappresentati da:

- rifiuti di cucina (ad esempio, bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, pasta, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
- ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati di dimensioni inferiori ai 5 cm;
- cartone non trattato ed opportunamente sminuzzato, segatura e trucioli di legno non trattato;
- residui vegetali delle attività di giardinaggio ed orticoltura.

Non sono oggetto di trasformazione in *compost* tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo: vetro, tessuti, manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, giocattoli, oggetti vari), carta patinata, carta con residui di vernice o carta oleata , oli minerali, sacchetti dell'aspirapolvere,

legno verniciato, farmaci scaduti, pile scariche, vernici ed altri prodotti chimici, tutti gli oggetti contaminati da sostanze non naturali, lettiere di animali domestici.

Le piante malate possono essere compostate con le dovute cautele.

ART. 4

LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO

Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).

Le utenze che intendono effettuare il compostaggio domestico devono disporre, nei pressi della propria abitazione o sede, di un'area adibita a giardino, orto, parco o comunque di un luogo aperto, che consenta la pratica del compostaggio, nonché l'utilizzo del *compost* prodotto.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dai fondi di altri proprietari/utilizzatori, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà con altre utenze, è necessario l'assenso di tutte le utenze, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'iscrizione nell'Albo comunale dei compostatori e non praticano il compostaggio domestico.

Il *compost* prodotto deve essere riutilizzato nel luogo di produzione.

Il compostaggio domestico può essere effettuato con i seguenti sistemi:

- Cumulo: accumulo ordinato di materiale organico;
- Cassa: contenitore realizzato con tavole ed altri elementi in legno;
- Buca: accumulo di materiali organici in apposita buca;
- Compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al raccolta del rifiuto organico.

ART. 5

ALBO DEI COMPOSTATORI E MODALITA' DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Presso il Comune è tenuto l'Albo Comunale dei Compostatori, che consiste nell'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente regolamento.

Sono automaticamente iscritti senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti, tutti coloro che risultano aver aderito al compostaggio domestico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori i cittadini e le utenze in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadini residenti o non residenti che siano iscritti a ruolo per la tassa rifiuti;
- cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate all'art. 4;
- le utenze non domestiche, limitatamente alle categorie "Bar, Alimentari, Ortofrutta", che intendono destinare sia gli scarti di cucina che gli scarti verdi (ove prodotti), compostabili ai sensi del vigente Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani, all'autocompostaggio non conferendoli al servizio pubblico di gestione.

L'iscrizione all'albo avviene con la presentazione di una domanda di iscrizione effettuata su apposito modulo.

L'utenza iscritta all'Albo Comunale può avere in comodato d'uso gratuito una compostiera fornita dal Comune di Lozzolo, utilizzando l'apposito modello, salvo disponibilità delle stesse da parte del Comune di Lozzolo.

Le utenze iscritte all'Albo Comunale possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tassa rifiuti, secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della tassa rifiuti. Per accedere alle agevolazioni previste nel presente regolamento occorrerà presentare apposito modulo, debitamente compilato e rispettare le seguenti caratteristiche, pena l'esclusione dal regime agevolato:

- non essere in possesso del bidone dedicato alla raccolta domiciliare della frazione verde;
- impegnarsi a non esporre il mastello dedicato alla raccolta domiciliare della frazione organica;
- partecipare all'attività formativa dell'autocompostaggio promossa dal Comune di Lozzolo.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.

L'utente può richiedere la cancellazione dall'albo tramite dichiarazione scritta da presentare all'ufficio tributi.

Si intende decaduta l'iscrizione all'Albo qualora venissero a mancare i requisiti sopra descritti o a seguito di controllo, con il quale si accerta la non esecuzione dell'autocompostaggio.

ART. 6

FORMAZIONE, VERIFICHE E CONTROLLI

Le utenze iscritte all'Albo dei compostatori sono tenuti a partecipare ad incontri formativi, dedicati all'autocompostaggio, organizzati, realizzati o patrocinati dal Comune di Lozzolo. Si intende decaduta l'iscrizione all'Albo quanto è accertata l'assenza consecutiva a due incontri formativi.

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, sono predisposti controlli periodici presso il domicilio degli iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Le verifiche saranno effettuate da personale appartenente agli uffici di polizia locale e tecnico del Comune o, in alternativa, da personale appositamente incaricato; in entrambi si

dovranno munire di apposito documento di riconoscimento e l'utente sarà tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo.

Dai suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora dal controllo emerga che l'utente non provvede al compostaggio domestico o provvede parzialmente o in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'utenza medesima è invitata, con apposita annotazione nel verbale di cui al comma precedente, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine, è eseguito un nuovo controllo. Se il nuovo controllo da esito negativo, è disposta d'ufficio la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori dalla data del primo controllo che dato esito negativo.

L'utenza che non consente lo svolgimento delle attività di controllo è automaticamente cancellata dall'Albo Comunale dei Compostatori.

La cancellazione d'ufficio comporta:

- la revoca del beneficio ed il recupero del tributo (accertamento comprensivo di sanzioni e interessi) con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi;
- preclude, per almeno 2 anni, di poter presentare eventuale nuova istanza per essere reinscritto all'albo compostatori per ottenere nuovamente la riduzione;
- l'applicazione di una sanzione amministrativa che può variare da € 50,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi dagli iscritti all'Albo compostatori e quindi violazione del presente regolamento, facendo riferimento alla legge 689/81 e smi.

ART. 7

ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e vetro.

L'eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto in esubero rispetto alle capacità di compostaggio dovrà essere conferito alle Isole Ecologiche messe a disposizione dalla Comune di Lozzolo e comunque dal soggetto gestore.

Il *compost* prodotto non potrà in ogni caso essere smaltito con le altre frazioni di rifiuti.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore.

Il presente Regolamento costituisce complemento al Regolamento per la tassa rifiuti.

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

